



Legge 28 febbraio 2008 n. 31

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 Dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Publicata sul Supplemento Ordinario n. 47/L
alla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008

Commento degli articoli di interesse dei Comuni

Sommario

Articolo 16 <i>bis</i> - Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche.....	3
Articolo 20- Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.....	3
Articolo 22 <i>ter</i> - Interventi in materia di disagio abitativo	5
Articolo 25 <i>bis</i> - Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile	7
Articolo 26 <i>bis</i> - Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale	7
Articolo 30- Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	8
Articolo 33- Disposizione in materia di rifiuti.....	9
Articolo 33 <i>bis</i> - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche	10
Articolo 35- Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi	11
Articolo 35 <i>bis</i> - Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.....	12
Articolo 36- Disposizioni in materia di riscossione.....	12
Articolo 40- Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali.....	17
Articolo 40 <i>bis</i> - Proroga di termini in materia di patto di stabilità.....	19
Articolo 42 <i>bis</i> - Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.....	19

Articolo 16 bis- Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche

1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Commento

L'articolo 16-bis, sottrae il controllo delle società pubbliche quotate, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, alla giurisdizione della Corte dei Conti. La responsabilità di amministratori e dipendenti per queste società afferisce ora al diritto civile, quindi alla giurisdizione ordinaria.

*Tali disposizioni si applicano ai giudizi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ossia **a partire dal 1 marzo 2008**.*

Articolo 20- Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.

2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati,

rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996.

3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la

normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003.

5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle Norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.

7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Commento

L'articolo 20 riguarda la disciplina transitoria per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni modificate, da ultimo, con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Sono state accolte, durante l'esame del ddl di conversione del decreto legge, alcune richieste avanzate dall'ANCI, più volte sottoposte all'attenzione della Conferenza Unificata, in sede di riunioni tecniche, e condivise anche dalle Regioni.

Tali richieste riguardano la proroga del termine previsto per la sperimentazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni, fissato inizialmente al 31 dicembre 2007 e prorogato dalla legge n. 31/08 al 30 giugno 2009, in quanto ritenuto più congruo ed adeguato.

Un'altra richiesta avanzata da ANCI ed accolta nel testo della legge n. 31/08 stabilisce che le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardano in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2. E' prevista inoltre l'esclusione dall'obbligo predetto per gli edifici e le opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984.

Di seguito il commento analitico dei commi in oggetto:

Il comma 1 differisce al 30 giugno 2009 il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 136/2004, previsto per la fase di sperimentazione delle nuove norme tecniche.

Il comma 2 reca una disciplina transitoria a seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005; la revisione in parola è stata adottata con decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Il comma in esame consente fino al 30 giugno 2009 (termine per la eventuale non applicazione delle norme tecniche di cui al dm 14 settembre 2005 e della relativa revisione generale di cui al dm 14 gennaio 2008), in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale, l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005

oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.

*Il **comma 3** stabilisce che per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, affidate secondo procedure contrattuali di evidenza pubblica e progettate, anche in fase di avvio, per i livelli definitivo o esecutivo prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme tecniche per le costruzioni continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.*

*Il **comma 4** esclude dall'applicabilità del differimento del termine suindicato le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi: agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003.*

*Il **comma 5** disciplina l'effettuazione delle verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 ed esclude dall'obbligo predetto gli edifici e le opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984 così come già previsto dalla O.P.C.M n. 3274/2003 e proroga al 31/12/2010 il termine per il completamento delle verifiche, ove richieste.*

*Il **comma 6** demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture l'istituzione, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, avente il compito di monitorare le revisioni generali delle Norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza Unificata, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.*

*Il **comma 7** esclude che la partecipazione alla commissione consultiva di cui sopra possa dar luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.*

Articolo 22 ter- Interventi in materia di disagio abitativo

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge n. 9 del 2007, è sospesa fino al 15 ottobre 2008.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.

4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34

milioni di euro relativo all'anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978 prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Commento

L'articolo in commento riproduce quasi integralmente un ddl presentato dal Governo in Senato il 31 ottobre 2007 riguardante "Interventi per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali" che non è stato approvato a causa dello scioglimento delle Camere.

Il comma 1 sospende fino al 15 ottobre 2008 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

Si ricorda che l'art. 1, comma 1, della suddetta legge 9/2007 ha disposto la sospensione per un periodo di otto mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge (e dunque fino al 15 ottobre 2007) delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione per particolari categorie socialmente deboli residenti in determinati comuni (comuni capoluoghi di provincia; comuni confinanti con oltre 10.000 abitanti; comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003).

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede che per tutta la durata del differimento previsto dal comma 1 continuino a trovare applicazione i commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge 9/2007 e che continuino a trovare applicazione anche i benefici fiscali compensativi in favore dei locatori, di cui all'art. 2 della legge 9/2007.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009.

Il comma 4 individua la copertura per gli oneri di cui al comma 3. Si prevede che a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106°, l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 sia conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.

*Il comma 5 introduce una clausola di salvaguardia, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in commento, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 o delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i quater*), della medesima legge. La presente disposizione nasce dalla necessità di consentire al Ministro dell'economia e delle finanze, qualora nel corso dell'attuazione della disposizione si verifici uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa indicate dalla medesima legge, di assumere le conseguenti iniziative legislative.*

E' prevista, inoltre, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, punto 2), della legge 468/1978.

Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

*Il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Articolo 25 bis- Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008.

Commento

L'articolo in commento proroga al 30 giugno 2008 il termine ultimo per l'adozione del DPCM di cui al comma 96 dell'articolo 3 della legge Finanziaria 2008. Tale DPCM riguarda l'individuazione di altre tipologie contrattuali e la loro assimilazione alle collaborazioni coordinate e continuative ai fini della stabilizzazione.

Articolo 26 bis- Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale

1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi».

2. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007».

3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione».

Commento

L'articolo prevede la proroga di alcuni termini stabiliti per la presentazione degli atti di aggiornamento di dati catastali.

*Il **comma 1** modifica il comma 36, terzo periodo, dell'articolo 2 del d.l. n. 262 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006. Pertanto i soggetti interessati dovranno presentare gli atti di aggiornamento dei dati catastali entro sette mesi (e non novanta giorni come attualmente previsto) decorrenti dalla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del comunicato con il quale l'Agenzia del territorio ha reso nota, per ciascun comune, la*

disponibilità dell'elenco degli immobili rientranti tra i fabbricati iscritti al catasto terreni che abbiano perso i requisiti di ruralità e tra i fabbricati che non risultano dichiarati in catasto.

*Il comma 2 modifica il comma 38 dell'articolo 2 del citato d.l. n. 262 del 2006: di conseguenza, il termine per l'iscrizione al catasto dei fabbricati **che hanno perso il requisito di ruralità** viene prorogato dal 30 novembre 2007 al 31 ottobre 2008 (lettera a), **ferma restando la decorrenza degli effetti fiscali dal 1° gennaio 2007** (lettera b).*

Il comma 3 specifica che le modifiche di cui al comma 2 non danno comunque luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni.

Articolo 30- Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto».

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2».

Commento

Il comma 1, attraverso l'introduzione di un comma 1 bis all'art. 6 del Dlgs 151/2005, demanda ad un decreto interministeriale, da adottare entro il 28 febbraio 2008, l'individuazione di specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati da parte dei distributori, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta pubblici e privati e fissa la decorrenza dell'obbligo di ritiro da parte dei distributori nel trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto ministeriale.

Il comma è stato modificato rispetto al testo originario grazie all'approvazione di un emendamento proposto dall'ANCI che semplifica l'iter autorizzativo per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta. Infatti, in base al Codice ambientale (Dlgs 152/06 e successive modificazioni), si configurava l'ipotesi di stoccaggio destinato al futuro smaltimento o recupero dei rifiuti, che ai sensi della degli artt. 6 e 183 del Codice stesso, costituisce una fase della "attività di smaltimento", e quindi avrebbe richiesto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, e la Valutazione di Impatto Ambientale. Nel caso della gestione dei RAEE, così come disciplinata dal D.lgs. 151/05, l'applicazione indistinta della disciplina prevista agli artt. 208 e 210 e 214-216 del D.lgs 152/2007 ai Centri di raccolta avrebbe potuto determinare un aggravio dei costi di gestione degli stessi, anche con riferimento alla necessaria prestazione delle garanzie finanziarie, e che l'applicazione della normativa sulla

Valutazione d'Impatto Ambientale avrebbe causato una vistosa dilatazione dei tempi di realizzazione dei Centri di raccolta.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2008 l'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici sia a quelli professionali.

Articolo 33- Disposizione in materia di rifiuti

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 2008.

1-bis. Il termine di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.

1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

1-quater. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo è ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania è autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

1-sexies. Per le finalità di cui al comma 1-*quinquies*, il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.

1-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri le risorse di cui al comma 1-*quinquies*, che non sono già assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla delibera del Comitato interministeriale prezzi del 12 aprile 1992.

Commento

L'articolo 33 in commento riguarda disposizioni in materia di rifiuti nella regione Campania.

Il comma 1 differisce al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall'art. 7 del D.L. 61/2007 a decorrere dal quale i comuni della regione Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari.

Il comma 1-bis differisce al 31 dicembre 2010, il termine disposto dall'articolo 3, comma 1-ter, del DL 14 novembre 2003 n. 314, relativo alla decorrenza del divieto di esportazione dei materiali nucleari al di fuori del territorio dell'Unione europea.

Il comma 1-ter dispone la proroga al 31 dicembre 2008 del termine fissato dall'articolo 5 del DL 31 maggio 2005, n. 90 relativo al proseguimento dell'utilizzazione dei siti di stoccaggio e trattamento dei sedimenti per la bonifica del bacino del fiume Sarno.

Il comma 1-quater istituisce presso il Ministero dell'ambiente un Fondo per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali.

I commi da 1-quinquies a 1-octies autorizzano e disciplinano, per l'anno 2008, una spesa di 60 milioni di euro per la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania e dispongono per l'utilizzo concorrente di altre risorse.

Nel dettaglio il comma 1-quinquies dispone per lo stanziamento di 60 milioni e per la sua copertura finanziari; il comma 1-sexies dà facoltà al commissario delegato alla costruzione delle discariche di avvalersi dei fondi POR inerenti lo smaltimento dei rifiuti, d'intesa con la Regione Campania; il comma 1-septies prevede la ripartizione, tra i commissari interessati ai vari interventi, della quota non già assegnata dei 60 milioni; il comma 1-octies dispone che all'impianto di termodistruzione di Acerra spettano, in deroga alla normativa vigente, i finanziamenti statali di cui alla delibera CIP del 1992 (c.d. CIP6).

Articolo 33 bis - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche

1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le

istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Commento

La norma in commento prevede che, a partire dall'anno in corso, venga corrisposta direttamente ai Comuni, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, una somma pari a 38,734 milioni di euro quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, saranno concordati nell'ambito della Conferenza Unificata.

La disposizione in commento ha il merito di definire, a partire dal 2008, la modalità di erogazione ai Comuni delle somme loro spettanti per la TARSU scuole, ma non risolve il problema delle risorse spettanti agli stessi per le annualità pregresse.

Articolo 35- Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.

Commento

L'articolo in commento proroga al 31 dicembre 2008 il termine, fissato dal Codice dell'amministrazione digitale al 31 dicembre 2007, a decorrere dal quale è consentito l'accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. Tale modifica ha l'effetto di prorogare alla medesima data anche il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica ai fini del rilascio della Carta nazionale dei servizi.

E' stata inoltre introdotta la possibilità, già prevista in via generale dal codice dell'amministrazione digitale, di effettuare la fissazione dei predetti termini anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, relativamente "a categorie omogenee di soggetti ed a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi".

Articolo 35 bis- Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Dopo il 1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 30 settembre 2008».

Commento

*L'articolo 35-bis recepisce solo in parte un emendamento presentato dall'ANCI rinviando **a partire dal 30 settembre 2008** l'applicazione della norma, contenuta nell'articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008, che sanziona la permanenza dell'adesione da parte dei comuni a più di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali (TUEL).*

Si ricorda infatti che l'articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008 stabilisce che ogni comune possa aderire ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del TUEL. La disposizione, prima delle modifiche apportate dal d.l. milleproroghe, prevedeva la sanzione per la permanenza di un comune in più di una forma associativa dello stesso tipo oltre il termine del 1° aprile 2008 ("adesione multipla").

Articolo 36- Disposizioni in materia di riscossione

1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso.

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».

2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione».

2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».

2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.

3. *soppresso*

4. *soppresso*

4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».

4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «in due rate» fino a: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008».

4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2010.

4-septies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Commento

L'articolo 36 apporta modifiche alla vigente disciplina in materia di attività di riscossione dei tributi.

I commi da 1 a 4-ter contengono disposizioni in materia di riscossione e di cartelle di pagamento.

Il comma 1 prevede, a decorrere dal 2007, la soppressione dell'obbligo del versamento dell'acconto dovuto dai concessionari della riscossione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. Ai sensi di quest'ultima disposizione infatti i concessionari della riscossione devono versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, una somma a titolo di acconto delle riscossioni che verranno effettuate a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L'acconto è determinato in misura pari al 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

Il comma 1-bis precisa che il comma 1 troverà applicazione a decorrere dal 30 dicembre 2007. A seguito di tale modifica si è riusciti a coordinare la data di entrata in vigore del provvedimento (31 dicembre 2007) con la data di scadenza del versamento dell'acconto dei concessionari (30 dicembre 2007).

Il comma 2 stabilisce che la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli enti locali continua ad essere effettuata attraverso:

a) la procedura dell'ingiunzione (R.D n. 639 del 1910), nonché attraverso le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in quanto compatibili, nei casi in cui la riscossione è svolta in proprio dall'ente locale, ovvero attraverso le forme di esternalizzazione di cui all'articolo 52, comma 5, lett.b), d.lgs. n. 446 del 1997, recentemente innovato (Legge finanziaria per il 2008, art. 1, comma 224): soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del medesimo d.lgs. 446/97, anche in forma di società miste pubblico-private; soggetti comunitari aventi caratteristiche analoghe rispetto ai requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al caso precedente; società a totale partecipazione pubblica c.d. "in house", anche mediante convenzione.

b) l'iscrizione a ruolo di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del d. l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005. Si ricorda che quest'ultima norma ha disposto, con decorrenza dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, il trasferimento delle funzioni all'Agenzia delle entrate e l'istituzione della Riscossione Spa (ora Equitalia Spa) cui è affidato l'esercizio dell'attività di riscossione.

Con questa disposizione viene chiarita la sussistenza della facoltà di ricorso allo strumento dell'ingiunzione nel caso di gestione autonoma della riscossione coattiva da parte degli enti locali, superando le ambiguità generate dall'abolizione del comma 6, art. 52, d.lgs. 446/97, intervenuta con la Legge finanziaria per il 2008.

Il comma 2-bis modifica l'articolo 19 (Dilazione del pagamento) del d.P.R. n. 602 del 1973.

*In particolare il **comma 2-bis, lettera a)** sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'art. 19 d.P.R. n. 602 del 1973: pertanto, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, potrà concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.*

*Il **comma 2-bis, lettera b)** abroga il comma 2 dell'articolo 19 che impone di presentare la richiesta di rateazione, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.*

*Il **comma 2-bis, lettera c)** modifica il comma 4-bis dell'articolo 19, rendendo eventuale il ricorso alla fidejussione in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione.*

*Il **comma 2-ter** modifica l'articolo 26 (Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi) del decreto legislativo n. 46 del 1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).*

*In particolare il **comma 2-ter, lettera a)** modifica il comma 1 dell'articolo 29 del d. lgs. n. 46 del 1999: si prevede che le disposizioni dell'articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 trovino applicazione per le somme iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali.*

Resta fermo quanto previsto dalle norme speciali in materia di dilazione delle pene pecuniarie, ai sensi dell'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

*Il **comma 2-ter, lettera b)** inserisce nell'articolo 26 del d. lgs. n. 46 del 1999 il comma 1-bis, in base al quale le norme di cui al comma 1 del medesimo art. 26 si applicheranno anche alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente.*

E' previsto che tale determinazione produca effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.

Le disposizioni in questione hanno un evidente intento semplificativo, rendendo possibile una gestione unitaria a cura dell'agente della riscossione (Equitalia) della concessione delle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo, attualmente demandate alla decisione di ciascun ente impositore.

L'automatismo prodotto dal comma 2-ter, lett. b) desta tuttavia preoccupazione in quanto costituisce un ulteriore potenziale veicolo di compressione dell'autonomia regolamentare e gestionale degli enti locali in materia di entrate.

Sotto il profilo operativo emerge la necessità di un'attenta valutazione da parte del comune circa l'opportunità e la convenienza della delega all'agente della riscossione sia della potestà di concedere la rateizzazione, sia della relativa regolamentazione, i cui criteri sono determinati dalla legge con le variazioni sopra riportate. Appare infatti evidente che, a fronte della obiettiva semplificazione degli adempimenti del contribuente – che si potrà rapportare ad un'unica autorità, anche in presenza di debiti in cartella riconducibili a diversi enti impositori – si potrebbero produrre fenomeni di eccessivo ampliamento dell'incidenza delle rateizzazioni, anche per importi relativamente piccoli rispetto al complesso delle somme incluse in cartella e, di conseguenza, potrebbe ampliarsi l'area dell'insolvenza.

Non è attualmente chiaro se, nell'ambito delle norme così innovate, sarà possibile pervenire ad accordi applicativi con gli agenti della riscossione, così da garantire le specificità dei crediti degli enti locali anche in caso di applicazione della delega di funzioni e poteri prospettata dalla legge.

*Il **comma 2-quater** modifica l'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, relativo alle modalità di notifica di atti giudiziari e di atti in genere.*

Il comma 2-quinquies stabilisce che la modifica di cui al comma 2-quater trovi applicazione ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati soppressi i commi 3 e 4 recanti disposizioni in materia di rateazione, rispettivamente, delle somme dovute a seguito di accertamento e non iscritte a ruolo e dei debiti iscritti a ruolo.

Il comma 4-bis proroga il termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di perdita del diritto al discarico per inesigibilità introdotte dall'articolo 1, commi da 146 e 148, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

La norma in commento proroga l'entrata in vigore della nuova disciplina, stabilendo che le disposizioni in materia di perdita del diritto al discarico per inesigibilità di cui all'articolo 1, comma 146, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) si applicano ai ruoli consegnati all'agente di riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009 in luogo del 1° aprile 2008.

Il comma 4-ter reca alcune norme relative alle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25 del già citato d. P. R. n. 602 del 1973 e dispone che la cartella di pagamento debba anche contenere, a pena di nullità, l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

Tali previsioni si applicheranno ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. E' altresì stabilito che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non costituisca causa di nullità delle stesse.

Il comma 4 quater riguarda il differimento del termine per la definizione automatica di debiti tributari e previdenziali degli enti operanti nel settore sanitario e aventi sede in Molise, Sicilia e Puglia.

I commi 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies riguardano Disposizioni in materia di sanatoria degli illeciti amministrativi delle concessionarie della riscossione.

Il comma 4-quinquies reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, l. n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), nonché dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: si tratta di norme che hanno previsto una sanatoria degli illeciti amministrativi posti in essere da società concessionarie del servizio di riscossione dei tributi. Per effetto dell'interpretazione autentica, le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dall' articolo 1, commi 426 e 426-bis, legge finanziaria per il 2005, e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 4-sexies si riferisce alla decorrenza del discarico del concessionario per l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo: tale comma dispone che - per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010 - il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorra dal 1° ottobre 2010. Il citato art. 19, co. 3, stabilisce che - decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota - il concessionario sia automaticamente discaricato;

contestualmente, sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.

Il comma 4-septies stabilisce che ad Equitalia Spa (società titolare del servizio nazionale di riscossione dei tributi) non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Infatti in base a quest'ultima norma il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Per effetto del comma 4-septies, sembrerebbe derivare che ad Equitalia Spa si applichi il controllo della magistratura contabile secondo le modalità disciplinate dagli artt. 5 e 6 della l. n. 259 del 1958.

Articolo 40- Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali

1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.

3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008.»;

2) al secondo periodo, le parole: «Detta somma sarà ripartita» sono sostituite dalle seguenti: «Dette somme saranno ripartite»;

b) al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2007» sono inserite le seguenti: «dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002»;

c) al comma 3, le parole: «la somma di cui al comma 1 rientra» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 1 rientrano».

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista al comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale».

Commento

Il comma 1 dell'articolo 40 prevede il rinvio dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 del termine per l'effettuazione dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006 da parte dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, a favore dei quali l'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 2007 ha a tal fine previsto il trasferimento di una somma di 150 milioni di euro.

Il comma 2 dispone il rinvio dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 del termine, previsto dal comma 3 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 159, entro il quale devono essere liquidate le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune che si avvale del sostegno straordinario per le transazioni definite dall'Organo straordinario di liquidazione (O.S.L.), tra le quali confluiscono altresì le risorse trasferite a titolo di contributo nel caso in cui la Giunta municipale adotti la procedura semplificata per l'accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi dell'articolo 258 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000).

Il comma 3 fa salvo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del citato decreto-legge n. 159 per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale complessivamente stanziato per 150 milioni di euro, previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

I commi 3 bis e 3 ter dispongono un sostegno finanziario di cinque milioni di euro per consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili anche ai comuni che abbiano deliberato il dissesto nel periodo precedente al 31 dicembre 2002. La somma stanziata con questo provvedimento riguarda solo i comuni che abbiano dichiarato il dissesto dal 30 giugno 2001 al 31 dicembre 2002 per pagamenti da effettuare entro il 31 dicembre 2008.

Il comma 4, al fine di consentire il definitivo risanamento degli enti che si avvalgono della procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività e per la chiusura anticipata e semplificata della procedura di dissesto, prevista all'articolo 268-bis del citato TUEL, dispone l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse complessivamente previste per il sostegno straordinario, pari a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del citato decreto-legge n. 159. La norma, inoltre, prevede che le somme vengano assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente (O.S.L.) e ripartite proporzionalmente alla differenza tra la massa passiva

e la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'O.S.L., dal Sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente. Tale certificazione deve essere inoltrata al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

*Il **comma 4-bis** estende agli enti locali delle regioni a statuto speciale l'efficacia delle disposizioni relative al contenimento dei costi della politica e, nella specie, le misure indicate come necessarie a consentire la riduzione di 313 milioni di euro del Fondo ordinario per i comuni, riduzione disposta dal comma 31 come ammontare dei risparmi attesi dalla realizzazione delle misure di indicate ai precedenti commi da 23 a 29. In caso di inadempimento – della Regione - o di mancato adempimento da parte degli organi locali, i trasferimenti derivanti dal fondo comune sono ridotti – anche per gli enti locali delle regioni a statuto speciale – della medesima misura comminata per gli inadempimenti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario.*

Articolo 40 bis- Proroga di termini in materia di patto di stabilità

1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008».

2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007.

Commento

L'articolo 40 bis aumenta di due mesi i termini attualmente previsti per la certificazione del rispetto del patto di stabilità, delle procedure di rientro da eventuali scostamenti e dell'automatismo fiscale, sia per le regioni che per gli enti locali sottoposti al “patto” per l'anno 2007.

Articolo 42 bis- Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Commento

L'articolo 42-bis modifica l'art. 2, comma 29 della legge Finanziaria 2008 riguardante la riduzione del numero delle circoscrizioni di decentramento comunale stabilendo che l'applicazione della stessa avvenga a decorrere dalle “elezioni successive” all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L'ANCI aveva presentato un emendamento con il quale si chiedeva che la disposizione entrasse in vigore a decorrere dalla prossime elezioni amministrative locali per le circoscrizioni dei Comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti. Tale emendamento non è stato accolto.

Il Governo tuttavia durante l'esame in Senato, ha accolto un ordine del giorno con il quale si invitava lo stesso a chiarire che l'adempimento previsto dalla norma, valesse a partire dalle scadenze elettorali di ciascun Comune interessato.

L'ANCI pertanto ha richiesto al Ministero dell'Interno un intervento che chiarisca in via definitiva l'interpretazione della disposizione in oggetto poiché tale questione sta determinando gravi implicazioni sulla gestione degli Enti interessati.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 29, della legge finanziaria per il 2008, modificando l'art. 17 del TUEL, ha cambiato le classi demografiche per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale. La loro istituzione è divenuta pertanto obbligatoria nei soli comuni con più di 250.000 abitanti (rispetto alla previsione precedente che fissava la soglia demografica minima per la loro istituzione a 100.000 abitanti) e facoltativa nei comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti (la possibilità di istituire le circoscrizioni era in precedenza prevista per i comuni nella fascia tra 30.000 e 100.000 abitanti); è stato inoltre precisato che in questo secondo caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.